

COMUNE DI SPINONE AL LAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02 modificata
dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/03)

REGOLAMENTO

Committente: COMUNE DI SPINONE AL LAGO			Codice Progetto: 06_05_076		
I Tecnici: Mario Spada – Gian Marco Orlandi			Data: OTTOBRE 2009		
Data:	Revisione:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Agosto 2012	REV01	Parere STER Bergamo	Orlandi	Bianchi	Spada
	<i>Studio Associato di Geologia Spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S.</i> <i>Via Donizetti, 17 – Ranica (BG)</i> <i>Tel: 035/516090 – fax: 035/513738 – e_mail: info@studiogeospada.it</i>				

INDICE

1.0 PREMESSE	4
2.0 RETICOLO IDRICO MINORE	5
3.0 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO	5
4.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
5.0 DEFINIZIONI	7
6.0 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO	8
7.0 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	10
8.0 ATTIVITA' VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO	11
9.0 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE	13
10.0 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	16
11.0 CORSI D'ACQUA COPERTI	16
12.0 CANALI DI SCOLO	18
13.0 SCARICHI IDRICI IN CORSO D'ACQUA	19
14.0 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI DEL RETICOLO IDRICO MINORE	20
15.0 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DAL P.G.T.	20
16.0 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	22
17.0 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	22
18.0 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE E SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE	22

18.1 Sottopassi	24
18.2 Imbocco corsi d'acqua intubati	24
18.3 Argini	25
18.4 Canalizzazioni agricole	25
19.0 INTERVENTI TEMPORANEI DI URGENZA	26
20.0 APPLICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI	26
21.0 RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE DI SDEMANIALIZZAZIONE	27
22.0 VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	27
23.0 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	28

1.0 PREMESSE

Il presente regolamento è parte integrante e sostanziale del “Piano del reticoli idrico minore” del Comune di Spinone al Lago, predisposto ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/02, come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/03.

Lo stesso definisce le norme che devono essere rispettate nella gestione del territorio nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore, con particolare riferimento alle attività vietate ed a quelle soggette ad autorizzazione.

L’attività di polizia idraulica deve essere effettuata come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del suolo del demanio idrico ed in fregio ai corsi d’acqua, con lo scopo di valorizzarlo e salvaguardarlo al massimo, sia a fini ambientali che di protezione idrogeologica.

In base alla norma sopra citata il Comune ha competenze molto importanti e su diversi fronti in materia di reticolo minore: pianificazione, con individuazione del reticolo e delle relative fasce, amministrazione per il rilascio di concessioni ed autorizzazione e gestione dei canoni ed infine di manutenzione.

Relativamente agli interventi in alveo (per. es. asportazione materiali), data la complessità degli stessi ed i rilevanti oneri, è opportuno che il Comune proceda in sintonia e con l’avvallo dell’Ente di controllo (la Regione Lombardia).

Si tratta quindi di una gestione completa, sotto tutti i punti di vista, che è estremamente complessa per l’importanza e la delicatezza del reticolo minore a livello di impatto locale.

2.0 RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. Relazione tecnico-illustrativa, con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore
2. Planimetria alla scala 1:2.000 di individuazione del reticolo idrico sia principale che minore, con indicati gli attraversamenti (tombotti e ponti);
3. Planimetria alla scala 1:2.000 di individuazione del reticolo idrico minore con riportate le rispettive fasce di rispetto.
4. Il presente regolamento dell'attività di polizia idraulica di competenza del Comune di Spinone al Lago con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore

Il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto ed il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° in data sullo stesso è stato espresso parere tecnico favorevole n° in data dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia.

3.0 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Il Reticolo idrico minore è parte integrante dello strumento urbanistico Comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa deve essere recepita attraverso relativa modifica allo strumento urbanistico stesso.

4.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi utilizzati per la stesura del presente regolamento sono di seguito indicati:

- R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, rappresenta il testo base in materia. Il R.D. indica, in ben definite fasce di rispetto dei corsi d’acqua, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico.
- R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, contiene le modalità di classificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, modalità in base alle quali sono stati emanati gli Elenchi delle Acque Pubbliche, elenchi che vengono periodicamente aggiornati.
- Legge 36/1994 (Legge Galli) “Disposizioni in materia di risorse idriche” che all’art. 1 ha introdotto il concetto di acqua pubblica, esteso a tutte le acque superficiali e sotterranee.
- D.G.R. n. 7/47310 del 22/12/1999 con indicazioni alle Strutture della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale.
- L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni ed il mantenimento alla Regione delle competenze per il reticolo principale.
- D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative

alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.

- Altro testo di riferimento, per la gestione della polizia idraulica, è la D.G.R. 8943 del 03/08/07 “Linee guida di polizia idraulica”.
- D.g.r. n. 8127 del 01/10/2008.

5.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- Reticolo Idrico Principale: comprende i corsi d'acqua individuati nell'Allegato "A" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Individuazione del reticolo idrico principale".
- Reticolo Idrico Minore: comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione di quelle del reticolo principale (come sopra definito) e di quelle non considerate pubbliche ai sensi della L. 36/94 (le "acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua"). Per tali corsi d'acqua tutte le competenze e le responsabilità per l'esercizio della polizia idraulica è competenza esclusiva dei Comuni. Il Reticolo Idrico Minore é definito e viene individuato secondo le indicazioni dell'Allegato "B" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 “Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale”.
- Fascia di rispetto: dei corsi d'acqua è la porzione di territorio circostante il corso d'acqua stesso; la stessa è sottoposta ad una specifica vincolistica e normativa, ai sensi del presente regolamento, con indicazione delle attività vietate e di quelle soggette ad autorizzazione comunale.

Restano di competenza Regionale – Direzione Generale Territorio e Urbanistica, la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato "A" della D.G.R. n. 7/13950 ("Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale") e l'approvazione dei Decreti e dei Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore (DGR 7/7868 punto 7).

6.0 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO

L'individuazione del reticolo idrico è stata eseguita applicando i criteri della normativa per il reticolo idrico minore. Sono quindi stati censiti i seguenti corsi d'acqua:

- individuati sui catastali
- individuati sulla CTR e dell'IGM
- individuati sull'aereofotogrammetrico del Comune
- con presenza di opere di regimazione idraulica

Maggiori dettagli sulle modalità di individuazione e di tracciamento sono contenuti nella relazione tecnica illustrativa.

La D.G.R. n. 7/13950 conferma la facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di individuare le fasce di rispetto sul reticolo minore e l'assunzione di fasce relative alla deroga al R.D. 523/1904.

Nel Comune di Spinone al Lago tutti i corsi d'acqua fanno parte del reticolo minore, come verificato dal presente studio.

I criteri per l'individuazione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono definiti dall'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/13950, in riferimento alle norme vigenti ed alla giurisprudenza corrente.

Il presente piano del reticolo minore fa seguito allo studio geologico del territorio Comunale, redatto dagli Scriventi nel 2004, e consente di completare l'aspetto specifico.

Il relazione alla situazione del territorio di Spinone al Lago, alla conformazione morfologica, alla delicatezza idrogeologica del territorio ed all'assetto idrologico (presenza di corsi d'acqua soggetti a forti ed improvvise piene in caso di evento intenso), si è valutato, a fini di massima tutela e salvaguardia idraulica ed idrogeologica, di definire TUTTE le aree di rispetto in misura di 10 m per il reticolo minore.

E' inoltre da ricordare che la fascia di 4 metri per lato è caratterizzata da inedificabilità assoluta.

Le modalità per la misura delle fasce di rispetto sono le seguenti:

Corsi d'acqua a cielo aperto:

- dal piede esterno dell'argine
- in mancanza di argine dalla sommità della sponda incisa (dalla sponda stabile)
- in caso di sponde stabili, consolidate e/o protette si può utilizzare la linea della piena ordinaria.

Tratti di alveo coperti e/o intubati:

- a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile morfologicamente
- in alternativa a partire dal bordo esterno della tubazione / tombotto;

Le fasce così identificate assumono un fondamentale significato di difesa geomorfologica ed idraulica. Inoltre la fasce sopra definite consentire l'accesso alle sponde ed all'alveo per i necessari interventi di pulizia e manutenzione idraulica.

All'interno delle fasce di rispetto valgono i divieti e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

7.0 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In materia di polizia idraulica il Comune ha una serie di compiti fondamentali, quali:

- Rilascio di “nulla osta idraulico” (si tratta di una valutazione di ordine tecnico, che non da alcun titolo ad eseguire le opere);
- Rilascio autorizzazione (assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua – con i limiti ed i vincoli di seguito dettagliati). L'autorizzazione è rilasciata dal Comune solo a seguito del buon esito delle verifiche tecniche effettuate sulla documentazione inviata, come dettagliata di seguito;
- Autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate (per la qualità l'Ente competente è la Provincia);
- Rilascio di nulla-osta idraulici per richieste di sdemanializzazione del reticolo idrico minore inoltrate alle Agenzie del Demanio;
- Messa in pristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;
- Applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- Attività manutentiva;
- Attività di controllo.

Di seguito si riporta l'indicazione dei principali interventi vietati o concessi previa autorizzazione

8.0 ATTIVITA' VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sono state definite sulla base della normativa vigente.

In particolare il riferimento principale in materia è il R.D. n. 523/1904, che individua espressamente le categorie di opere vietate e/o assoggettate ad autorizzazione; ulteriori elementi fondamentali sono contenuti nel D.Lgs 152/99 e nella DGR 7/13950.

A tale proposito di riprendono, di seguito, le prescrizioni dell'art. 96 del R.D. 523/1904

96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.*
 - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie.*
 - d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti*
 - e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
 - f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
 - g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
 - h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
 - k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
-

E' inoltre vietata la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/99 confermato dall' art. 115 del D.Lgs. 152/06 (...vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.”)

Di seguito si riportano, in modo schematico anche se non esaustivo, alcune tipologie di interventi che sono VIETATI all'interno delle fasce di rispetto:

- Opere di tombinatura, ai sensi ex-art. 41 del D.Lgs 152/99 (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99, confermato dall'art. 155 del D.Lgs 152/2006 – vedi sopra).
- Qualsiasi tipo di edificazione, anche in sotterraneo.
- Ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione.
- Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- Qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere posizionate ad una distanza minima di 4 m dal ciglio di sponda.
- Movimenti terra, a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile minore di 10 m, che alterino stabilmente il profilo del terreno. Fanno eccezione gli interventi connessi ai progetti di recupero ambientale, di realizzazione di piste ciclo-pedonali, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

In generale è vietata qualsiasi trasformazione e manomissione se non volta disinquinamento, al miglioramento della vegetazione e del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

E' inoltre da considerarsi vietata l'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua, in quanto trattasi di materia di esclusiva competenza regionale. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici e privati.

9.0 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Gli articoli 96 e 97 del R.D. 1904 elencano gli interventi ammissibili con concessione tra cui:

- formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
 - opere di derivazione di acqua, ponti, opere di attraversamento aeree ed in subalveo;
- ed altri.

Stante quanto sopra, ed in base ai concetti generali di legge (opere vietate di cui al precedente paragrafo – evitare la riduzione e/o l'occupazione delle aree di espansione e/o divagazione), è possibile indicare alcune categorie di opere ammissibili previa autorizzazione Comunale all'interno delle fasce del reticolo idrico minore.

Si tratta chiaramente di un elenco non esaustivo, ma che affronta le principali casistiche che si potrebbero proporre all'Amministrazione.

Nel caso in cui venissero sottoposti all'Amministrazione interventi non rientranti direttamente nella casistiche indicate, la scelta della procedura da adottare è a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale, in base alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento, che deciderà in base alla disposizioni di legge ed ai concetti fondamentali di tutela e salvaguardia della fasce stesse.

Principali attività soggette ad autorizzazione:

- Attraversamenti dell'alveo in genere (ponti, acquedotti, tubature ed infrastrutture e reti in genere, ecc.), da realizzare secondo le modalità e con le prescrizioni di seguito dettagliate.
- Scarichi in corsi d'acqua, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi (L'Autorizzazione allo scarico è emessa dall'Amministrazione Provinciale tenuta ad esprimersi in merito alla qualità delle acque). Anche in questo caso gli scarichi dovranno essere realizzati nelle modalità e con le prescrizioni che saranno di seguito dettagliate.
- Reti tecnologiche in genere (elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.). Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. In caso di sottoservizi (reti interrate) gli stessi dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata fluviale.
- Pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche ecc. oltre la fascia di 4 metri.
- Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo oltre la fascia di 4 metri.
- Percorsi pedonali e ciclabili.
- Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili
- Manutenzione straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro conservativo e risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.

- Difese radenti (senza restringimento di sezione e che non sporgano dalla quota del piano campagna) realizzate in modo da non indirizzare la corrente verso la sponda opposta.
- Muri spondali verticali o ad elevata pendenza, da realizzare solo all'interno dei centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di intervento.
- Opere di regimazione idraulica (riassetto dell'equilibrio idrogeologico, messa in sicurezza dei manufatti, ripristino della funzionalità della rete di deflusso, ecc.).
- Interventi di recupero dei territori ad uso ricreativo (per es. percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere) a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata (e comunque previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica, e sempre tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua).
- Sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce
- Interventi che non siano suscettibili di influire, né direttamente né indirettamente, sul regime del corso d'acqua.
- Interventi alle strutture connesse all'utilizzo e gestione dei canali di derivazione.

Gli interventi dovranno ottenere, preventivamente all'avvio della pratica edilizia vera e propria, l'autorizzazione da parte del Comune, in base alle procedure indicate di seguito.

Per quanto riguarda le opere ammissibili sui fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto si rimanda all'articolo specifico seguente.

10.0 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione, forma esterna, aumenti di volume ed aumenti della superficie calpestabile esterna.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso all'alveo per la manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità di ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i Proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

11.0 CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n° 152 del 03 aprile 2006 e succ. mod. ed int. È VIETATA LA COPERTURA DEI CORSI D'ACQUA, che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono, di norma, essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP.: - Serv. Tecnico Centrale – del 7 gennaio 1974 n° 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: “ i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore ad 1,05 m); potranno essere disposti a maggiore distanza, e comunque non superiore a 50 m., per sezioni praticabili.

Sono vietate, nelle fasce di rispetto, tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

12.0 CANALI DI SCOLO

La parte sud-occidentale del territorio Comunale a valle della S.S. 42, nel tratto compreso tra la valle del Tuf, la valle Careggi, il lago di Endine ed il fiume Cherio è storicamente una zona soggetta ad impaludamenti, per la propria natura geologica ed idrogeologica.

Molti interventi sono stati realizzati in passato, tra i quali anche la deviazione della valle del Tuf ad opera degli Austriaci, per ridurre i fenomeni di impaludamento.

In queste aree sono stati realizzati dall'uomo una serie di piccoli canali di scolo verso il lago, proprio con lo scopo di bonificare e rendere utilizzabili tali aree, drenando le acque della falde superficiali.

Nelle carte allegate al presente piano sono stati individuati con apposito simbolo i principali canali di scolo ancora presenti.

Tali canali non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento alla vincolistica del reticolo minore, con relative fasce di rispetto, ma è fondamentale che la loro funzione venga mantenuta nel tempo, proprio per garantire la salubrità delle zone circostanti.

In caso di interventi che interagiscono con i canali gli stessi dovranno essere adeguatamente sistemati e ripuliti ed in caso di impossibilità di mantenimento nella posizione attuale dovranno essere realizzati lateralmente, a condizione che garantiscano lo stesso effetto idraulico-idrogeologico.

Il tutto dovrà essere supportato da un progetto, con analisi e valutazioni idrauliche, a firma di Tecnico abilitato.

13.0 SCARICHI IDRICI IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua del reticolo idrico minore è di competenza del Comune.

Tale autorizzazione riguarda solamente l'aspetto quantitativo delle acque recapitate mentre l'autorizzazione per l'aspetto qualitativo è competenza della Provincia.

La materia specifica è normata dall'articolo 12 della NTA del PAI, che prevede l'emanazione di una direttiva specifica dell'Autorità di Bacino; in attesa della sopraindicata direttiva si fa riferimento alle indicazioni del "Piano regionale di risanamento delle acque" che prevede i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/sec. Per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/sec. per ettaro di superficie impermeabile scolante, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Resta sempre a carico del Richiedente la verifica della capacità del corpo idrico interessato allo scarico a smaltire le portate.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella stessa direzione del flusso, con l'utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per dissipare l'energia ed evitare il rischio di fenomeni erosivi.

14.0 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali, previa trasmissione delle modifiche allo STER di Bergamo per la rispettiva autorizzazione della variante.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

15.0 PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DAL P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal PGT interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

N.B.: Si precisa che tutte le acque sono pubbliche ed in ogni caso dovrà essere preventivamente avviata una specifica richiesta di sdemanializzazione all'Agenzia del demanio.

In particolare i progetti di sistemazione potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento dei corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente

adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa e dovranno contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

E' vietata comunque la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità, da realizzarsi esclusivamente dalla Amministrazione Pubblica competente.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati da:

- una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato, che ne giustifichi le scelte progettuali adottate e che evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'art. 115 del D. Lgs. 152/2006;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande del titolo autorizzativo compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento e dovrà essere data comunicazione allo STER di Bergamo per il rilascio del parere di variante.

16.0 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – D.G. Territorio ed Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalle L.R. 12/05 e s.m.i..

17.0 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto, causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

18.0 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE E SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno centennale.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di

conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere), con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con Delibera dell'Autorità di Bacino n° 2/99).

Per attraversamenti con luce inferiore a 6 metri è possibile, su valutazione dell'Ufficio Comunale, richiedere solo in parte l'applicazione della Direttiva di cui sopra.

La documentazione progettuale, comunque, deve essere accompagnata da apposita relazione idrologica – idraulica che attesti che il dimensionamento effettuato sia in grado di garantire almeno 1 metro di franco tra l'intradosso della struttura e la quota della massima piena per una piena con tempo di ritorno centennale.

Tempi di ritorno inferiori (con un minimo comunque di 50 anni) possono essere accettati solo per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza, purché motivati con adeguate considerazioni di carattere tecnico.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione di deflusso con spalle e/o rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione di pendenza del corso d'acqua, mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.

Tutti gli attraversamenti ed i manufatti al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili dall'erosione ed adeguatamente protetti dai possibili danneggiamenti.

18.1 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua e tengano conto degli eventuali ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione ed essere corredata di piano di manutenzione dell'opera.

18.2 Imbocco corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e richiesta ed attuata dall'Amministrazione Pubblica Competente.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flocculante.

I sistemi tipo griglie filtranti dovranno essere posizionati e dimensionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti di alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

18.3 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione sia per il rifacimento ed il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Non dovranno ridurre la sezione originale dell'alveo.

Gli stessi dovranno avere funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

18.4 Canalizzazioni agricole

Tutti gli interventi sui corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni; si dovrà provvedere, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

19.0 INTERVENTI TEMPORANEI DI URGENZA

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva autorizzazione idraulica, con la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che hanno carattere di urgenza ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica competente (il Comune per il reticolo idrico minore), che a seguito di richiesta rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano di preventive autorizzazioni né di concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per opere destinate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla piene e/o altri rischi idrogeologici eseguite direttamente dall'Autorità Idraulica o su sua prescrizione.

20.0 APPLICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI

I canoni di concessione vengono calcolati con riferimento ai canoni regionali, riportati nell'allegato C alla D.G.R. 7/13950 del 01/08/03 e succ. modifiche ed aggiornamenti.

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

21.0 RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE DI SDEMANIALIZZAZIONE

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore devono essere mandate all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione Comunale deve, in questi casi, fornire il nulla osta idraulico.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono comunque essere oggetto di sdemanializzazione (art. 41 D. Lgs. 152/99).

In caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali spetta al Comune proporre agli uffici dell'Agenzia del Demanio le nuove proposte di delimitazione.

22.0 VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Per quanto riguarda la domande, presentate prima dell'entrata in vigore del presente piano, di autorizzazione e di opere abusivamente realizzate (o difformi dall'autorizzato) sul reticolo idrico minore il Comune, solo ed esclusivamente se non interferenti sul regime idraulico dimostrabile con apposita verifica di compatibilità idraulica e del rispetto del presente piano, può esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e succ. mod. ed int.

Il parere può prevedere l'imposizione di particolari condizioni (sia sotto l'aspetto tecnico realizzativi che gestionale) per la salvaguardia del deflusso idrico e la tutela dell'incolumità.

Qualora non sussistano le condizioni necessarie per la procedura sopra indicata il Comune procederà con diffida a provvedere alla messa in pristino, con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. 47/85 e s.m.i.

Le sanzioni di legge per la non osservanza delle disposizioni del presente piano scattano dalla data di adozione dello stesso.

Dall'entrata in vigore del presente piano, sono considerate NON sanabili, tutte quelle situazioni e quegli interventi che sono stati realizzati in difformità delle presenti norme e che non hanno acquisito alcuna autorizzazione Comunale o dalla Autorità Idraulica Regionale

23.0 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Le richieste di autorizzazione idraulica dovranno essere indirizzate al Comune ed essere corredate della seguente documentazione tecnica minima:

- Domanda contenente: tipologia dell'opera, luogo, individuazione catastale, motivazione della realizzazione dell'opera;
- Cartografia:
 - estratto mappa catastale, scala 1:2.000, contenente l'indicazione delle opere di progetto
 - corografia su CTR 1:10.000
 - estratto PRG comunale in scala 1:2.000
 - estratto delle carte del presente piano, scala 1:2.000
 - planimetria dello stato di fatto e di progetto, con indicati i confini catastali demaniali
 - profilo del corso d'acqua
 - sezioni trasversali quotate (prima e dopo le opere)

- particolari costruttivi delle opere e relazioni di calcolo (per. es. per le strutture in c.a.)
- sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e quantificazione delle aree demaniali che saranno occupate
- Documentazione fotografica con ubicazione dei punti di ripresa
- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato per legge, con la descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- Relazione idrologica ed idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, comprensiva delle verifiche di compatibilità idraulica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli
- Relazione geologica e geotecnica (se prevista per legge)

La documentazione tecnica dovrà essere accompagnata da:

- Relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento alla possibilità di accesso per la manutenzione ed alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- Piano di manutenzione nel tempo ed impegno del richiedente a rispettarlo ed ad assumersene i relativi oneri;
- Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti commessi;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità per la corretta esecuzione delle opere da parte del Direttore Lavori;

- Dichiarazione di disponibilità del Committente a consentire l'accesso alle proprietà ricomprese all'interno delle fasce fluviali in caso di necessità di accesso al fiume per manutenzione ordinaria e straordinaria e contestuale rinuncia alla richiesta di eventuali danni causati dalle operazioni di cui sopra.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.